

Legge regionale 26 aprile 1974 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 30/04/1975

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

Art. 5

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni nominati nel successivo comma un contributo annuo costante per 30 anni di lire 2.000 per abitante residente nelle località distrutte o incendiate durante la guerra nazionale di liberazione, per le quali lo Stato non abbia provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione menzionati nell' articolo precedente.

I contributi sono concessi ai Comuni di Andreis, Attimis, Barcis, Bordano, Doberdò del Lago e San Floriano del Collio, commisurati all' intera popolazione in essi residente, ed ai Comuni di Duino - Aurisina, S. Dorligo della Valle, Enemonzo, Tarcento e Trasaghis, commisurati alla popolazione residente nei rispettivi centri abitati di Ceroglie, Malchina, Medeazza e Visogliano, Caresana e Prebenico, Esemone di Sotto, Sedilis e Avasinis.

Il numero degli abitanti delle singole località sarà determinato in base ai risultati definitivi dell' ultimo censimento generale della popolazione.